

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del



INDICE

- Art. 1 – Finalità;
- Art. 2 – Funzioni;
- Art. 3 – Informazione sull'esistenza di telecamere;
- Art. 4 – Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi;
- Art. 5 – Rispetto della privacy;
- Art. 6 – Limiti alle riprese televisive;
- Art. 7 – Limiti di trasmissione e commercializzazione;
- Art. 8 – Norma di rinvio;
- Art. 9 – Entrata in vigore;

ART. 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2

Funzioni

Il Comune di Oriolo Romano in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

ART. 3

Informazione sull'esistenza di telecamere

Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche, ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.



ART. 4

Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.

E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audiovideo nelle medesime adunanze.

ART. 5

Rispetto della privacy

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

ART. 6

Limiti alle riprese televisive

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali e sensibili ai sensi della legge.

ART. 7

Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diretta viene trasmessa sul sito istituzionale del Comune.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' vietata la registrazione, la diffusione anche parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale.

Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito ufficiale del Comune fino alla data del successivo Consiglio Comunale.

9

ART. 8

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

